

per il richiamo di classi giovanissime in tempo di guerra), ai quali occorre dare una certa preferenza nell'assunzione ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato.

Questa proposta di legge poi non si riferisce soltanto agli ex-sottufficiali di carriera in servizio attivo, ma si estende invece a tutti coloro che nell'esercito ebbero questo grado, assumendo il carattere di disposizione protettiva degli ex-combattenti, ai quali la patria deve tutta la riconoscenza.

La relazione di maggioranza (relatore Sua Eccellenza Merlin) così si esprimeva nei riguardi dei doveri dello Stato verso gli ex-sottufficiali:

« Lo Stato non può e non deve lasciare che questi suoi funzionari tornino alla vita civile senza alcun aiuto e contribuiscano così ad aumentare il numero degli spostati: non lo può, perchè incombe allo Stato un dovere di gratitudine cui esso non è certo insensibile: non lo deve, perchè esso ha interesse ad eliminare le cause di perturbazione della vita del Paese.

« Il legislatore dimostrò di avere presente questo suo dovere e, per quanto in modo imperfetto, cercò di soddisfarvi con qualche disposizione che permettesse agli ex-sottufficiali di avviarsi alla carriera dei pubblici uffici ».

E nel merito della loro capacità a coprire pubblici impieghi soggiungeva:

« È risaputo che, per essere promosso sottufficiale, occorre aver superato un esame, che comprende anche materie di coltura generale (articolo 2, testo unico 1919); superato l'esame, ai sottufficiali vengono affidate mansioni come scritturali, contabili, magazzinieri, ecc., per le quali anche i più digiuni di nozioni teoriche un po' alla volta, con la pratica, l'insegnamento degli anziani, il controllo dei superiori, diventano abbastanza esperti in materie analoghe a quelle che l'impiegato d'ordine assolve in prevalenza (archivista, protocollista, copista, ecc.); e tanta è l'affinità delle materie, che apparirà equo permettere al sottufficiale il passaggio all'impiego civile ».

Credo inutile accennare alla importanza che questa proposta di legge assume nei riguardi di incoraggiare i giovani a non lasciare deserti i posti di sottufficiale nel Regio esercito; data la necessità che a tutti è nota di assicurare all'esercito, finchè di esercito vi è bisogno, un conveniente numero di sottufficiali.

Nè credo che possa la Camera considerare eventuali opposizioni, che venissero moti-

vate da ideali politici contrari agli attuali ordinamenti, poichè penso che, se anche lo Stato dovesse mutarsi, come altri si augura, non è dimostrato che quegli avversari rinuncierebbero, nè ad un esercito nè, per conseguenza, ai sottufficiali; e si troverebbero essi stessi nella necessità di provvedere convenientemente alle necessità del nuovo stato di cose.

Così noi, onorevoli colleghi, per quel senso di dovere che ci lega alla patria ed ai suoi ordinamenti, per la riconoscenza che dobbiamo agli ex-combattenti specialmente, e per la necessità anche che nelle pubbliche amministrazioni, accanto agli indocili strumenti delle faziosità politiche, siano messi anche elementi più temprati al senso del dovere e della disciplina, nel supremo interesse dello Stato, abbiano il dovere di riservare a questa proposta di legge tutta la simpatia e benevolenza che ad essa concesse la Camera nella passata Legislatura. (*Approvazioni al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra.

MACCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Con le consuete riserve, il Governo non si oppone alla presa in considerazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Metto a partito la presa in considerazione della proposta di legge del deputato Curti, per uno stato giuridico degli ex-sottufficiali.

(*È presa in considerazione*).

Segue lo svolgimento della proposta di legge dei deputati Piemonte e Canevari per l'avviamento alla socializzazione della terra.

Se ne dia lettura.

MORISANI, *segretario, legge: (V. tornata dell'8 dicembre 1921)*.

PRESIDENTE. L'onorevole Canevari ha facoltà di svolgerla.

CANEVARI. Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi, provvede a costituire per ogni provincia una comunità agraria, formata dalle proprietà agricole terriere delle cooperative agricole, da quelle già in conduzione e da altre che fossero in seguito richieste dalle medesime, con assoluta precedenza ai fondi incolti e suscettibili di razionale coltivazione, a quelli male coltivati, a quelli di recente bonifica, o di proprietà dello Stato, delle provincie, dei comuni.